

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, sono anche applicabili a favore dei notai in esercizio titolari di sedi comprese in territorio non ancora restituito all'amministrazione del Governo italiano, quando per cause dipendenti dallo stato di guerra i notai medesimi si trovino nell'impossibilità di far funzionare l'ufficio in dette sedi.

Le stesse disposizioni sono altresì applicabili a favore dei notai di prima nomina che, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non abbiano potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle funzioni nelle sedi loro assegnate, purchè sussistano relativamente a tali sedi le condizioni previste nel primo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, o nel primo comma del presente articolo.

I notai di prima nomina, che siano autorizzati ad esercitare in altra sede ai sensi del precedente comma, dovranno dare la cauzione di cui all'art. 18, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella misura stabilita per la loro sede originaria, prestare giuramento a norma dello stesso art. 18, n. 2, e compiere le altre formalità indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, curando anche la registrazione, senza spese, dell'attestato della cauzione e dell'atto di prestazione del giuramento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI —
GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 64. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.

Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione di un Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, che approva il relativo regolamento;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

Viene istituito alle dipendenze del Ministero dell'interno, in sostituzione dell'attuale, un nuovo Corpo degli agenti di polizia, a cui è demandato:

a) di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza delle persone, alla loro incolumità ed al rispetto della proprietà, di prevenire i reati, di raccogliere le prove dei medesimi e di assicurare alla giustizia i responsabili;

b) di far osservare le leggi ed i regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, le ordinanze delle pubbliche autorità e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati, e nessuno di essi può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.

Art. 2.

Il nuovo Corpo assumerà la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Art. 3.

Con successivi decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra, sarà provveduto a quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI —
CASATI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 62. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 366.

Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;